



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 10/10/2014

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, istituito con determinazione dirigenziale n. 2498 del 24/12/2013, integrato con determinazione nr.295 del 18/05/2014 e rettificato con determinazione nr. 1065 del 29/05/2014, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dell'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per l e Pari Opportunità del 4 marzo 2011, e nel rispetto della Direttiva 24.03.2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente il benessere organizzativo.

Art. 2

Composizione e sede

1. Il Comitato è costituito da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Nel Comune di Ascoli Piceno i componenti effettivi del Comitato sono complessivamente n. 6 unità.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari ed in tali circostanze hanno diritto di voto.
3. Il Presidente del Comitato designato dall'Amministrazione, ha funzione di:
 - a) rappresentare il Comitato;
 - b) convocare il Comitato;
 - e) dirigerne i lavori;
 - c) presiedere le riunioni e coordinarne il regolare svolgimento.
4. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione.
5. Il Vice-Presidente, nominato tra i componenti del Comitato, collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento svolgendo, altresì, funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
6. E' ammessa la partecipazione ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, di esperti esterni nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio.
7. Il Segretario viene nominato tra i dipendenti disponibili dell'Ente, non facenti parte del Comitato.
8. Per la nomina dei componenti nel Comitato non è prevista alcuna indennità speciale, né compenso aggiuntivo, così come per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è previsto alcun compenso dal momento che l'attività del Comitato, si svolge nell'ambito del normale orario di lavoro ed è considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio.
9. Il Comitato del Comune di Ascoli Piceno ha sede presso il Comune stesso.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi dei componenti del Comitato, incluso il Presidente, possono essere rinnovati una sola volta.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4

Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da uno dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto via e-mail o anche per le vie brevi, prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno ed eventuale documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Semestralmente il Presidente del Comitato invia ai dirigenti competenti riguardo la problematica ed al Segretario Generale, il rendiconto delle riunioni effettivamente svolte per le attività del Comitato.

Art. 5

Modalità di funzionamento

1. Le sedute sono valide purché alla riunione sia presente la metà più uno dei suoi componenti (n. 4 unità).
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.
4. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate dal Segretario in forma sintetica ed il verbale, trasmesso a tutti i componenti del Comitato, compresi i supplenti, è firmato dal Presidente e dal Segretario nella seduta successiva.
5. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
6. Il componente che risulta assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto e sarà sostituito dal componente supplente. La sostituzione si verifica, altresì, qualora un componente presenti le proprie dimissioni per iscritto, nonché per qualsiasi altro motivo.
7. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso della sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.
8. È concesso al Comitato la possibilità di proporre la sfiducia nei confronti del componente che non si sia attenuto alle regole morali e comportamentali del presente Regolamento; nell'ipotesi, sarà avviata idonea istruttoria a cui seguirà l'eventuale decadenza – provvedimento che dovrà essere assunto a maggioranza qualificata espresso con voto segreto.

Art. 6

Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori dovuta al sesso, alla razza, lingua o religione e all'orientamento sessuale o condizioni personali o sociali.
2. Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni:
 - formulare piani di azione positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire la qualità della vita lavorativa e così il raggiungimento degli obiettivi;
 - promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;

- promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di parità tra i dipendenti dell'ente perché di fatto impediscono il benessere organizzativo e, pertanto, il buon risultato della prestazione lavorativa, in ordine a quanto stabilito dalla Direttiva 24.03.2004 dianzi citata;
- proporre l'attivazione di misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia, con particolare riferimento al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizione funzionale a parità di requisiti professionali;
- promuovere azioni volte ad affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno del mobbing e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- valutare fatti o azioni su indicazione diretta dei dipendenti interessati, riguardanti situazioni di presunta discriminazione, mobbing o non rispetto delle condizioni di pari opportunità, per formulare proposte per la ricomposizione dei conflitti e la cessazione di tali comportamenti e per espletare ogni tentativo di risoluzione consensuale tra le parti coinvolte, al fine di ristabilire un clima lavorativo sereno a vantaggio di tutti i lavoratori del Comune di Ascoli Piceno. Qualora i tentativi di ricomposizione non risultassero risolutivi, e le prove dedotte in istruttoria deponessero a favore del fatto denunciato, il Comitato deve avviare un'eventuale procedura amministrativa idonea a rimuovere la situazione accertata, coinvolgendo le autorità competenti, nonché il consigliere regionale di parità. La verifica dovrà essere accertata anche attraverso un *follow-up* della situazione;
- formulare pareri di tipo consultivo su:
 - progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
 - piani di formazione del personale;
 - orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
 - criteri di valutazione del personale;
 - assolvere ogni altra incombenza attribuitagli da leggi o da normative o derivanti da accordi sindacali.

Art. 7

Relazione annuale

1. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno una relazione da trasmettere all'Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
2. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 8

Rapporti tra Comitato e Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. In particolare, su ogni proposta di atto amministrativo riguardante le competenze del Comitato, il Comitato stesso formula un parere.
3. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione.
4. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
5. Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti, utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 10

Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione di Ascoli Piceno, per cui seguirà la sua presa d'atto da parte della Giunta.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei suoi componenti che verranno trasmesse alla Giunta Comunale, e sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della relativa pubblicazione.